



COMUNE DI VIGONZA

Provincia di Padova

CONSIGLIO COMUNALE

XV CONSIGLIATURA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 del 19/05/2014

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA – 1^ CONVOCAZIONE

<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Ing. BENATO Sandro</p> <p>IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.to ZANON Gianbattista</p>	<p>OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2014.</p> <p>L'anno 2014 addì 19 del mese di Maggio alle ore 19.34 presso la Sala Consiliare del Castello dei Da Peraga, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di BENATO Sandro il Consiglio Comunale. Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. ZANON Gianbattista.</p>																																				
<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. _____ Pubbl.</p> <p>Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune</p> <p>il 22/05/2014</p> <p>ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Vigonza, 22/05/2014</p> <p>IL MESSO COMUNALE f.to Guglielmino Marj</p>	<table><thead><tr><th>Presenza</th><th>Nominativi</th></tr></thead><tbody><tr><td>SI</td><td>TACCHETTO Nunzio</td></tr><tr><td>SI</td><td>BISON Simone</td></tr><tr><td>SI</td><td>RUZZA Alessandro</td></tr><tr><td>NO</td><td>BUGNO Sebastiano</td></tr><tr><td>SI</td><td>GRIGGIO Alessandro</td></tr><tr><td>SI</td><td>BARBATO Nevio</td></tr><tr><td>SI</td><td>BENATO Sandro</td></tr><tr><td>SI</td><td>QUAGLIO Antenore</td></tr><tr><td>SI</td><td>AGRICOLA Rosario</td></tr><tr><td>SI</td><td>PINTON Paolo</td></tr><tr><td>SI</td><td>BARUTTA Andrea</td></tr><tr><td>SI</td><td>ZANON Giuseppe</td></tr><tr><td>SI</td><td>ALIBRANDI Francesco</td></tr><tr><td>SI</td><td>STIVANELLO Antonino</td></tr><tr><td>NO</td><td>PASQUALOTTO Giovanni</td></tr><tr><td>SI</td><td>GEROMETTI Fausto</td></tr><tr><td>NO</td><td>CAON Roberto</td></tr></tbody></table> <p>Presenti : 14 Assenti: 3</p> <p>Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nomina quali scrutatori AGRICOLA Rosario, PINTON Paolo, GEROMETTI Fausto ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.</p> <p>Sono presenti gli Assessori: Rizzo, Paggiaro, Sartore</p>	Presenza	Nominativi	SI	TACCHETTO Nunzio	SI	BISON Simone	SI	RUZZA Alessandro	NO	BUGNO Sebastiano	SI	GRIGGIO Alessandro	SI	BARBATO Nevio	SI	BENATO Sandro	SI	QUAGLIO Antenore	SI	AGRICOLA Rosario	SI	PINTON Paolo	SI	BARUTTA Andrea	SI	ZANON Giuseppe	SI	ALIBRANDI Francesco	SI	STIVANELLO Antonino	NO	PASQUALOTTO Giovanni	SI	GEROMETTI Fausto	NO	CAON Roberto
Presenza	Nominativi																																				
SI	TACCHETTO Nunzio																																				
SI	BISON Simone																																				
SI	RUZZA Alessandro																																				
NO	BUGNO Sebastiano																																				
SI	GRIGGIO Alessandro																																				
SI	BARBATO Nevio																																				
SI	BENATO Sandro																																				
SI	QUAGLIO Antenore																																				
SI	AGRICOLA Rosario																																				
SI	PINTON Paolo																																				
SI	BARUTTA Andrea																																				
SI	ZANON Giuseppe																																				
SI	ALIBRANDI Francesco																																				
SI	STIVANELLO Antonino																																				
NO	PASQUALOTTO Giovanni																																				
SI	GEROMETTI Fausto																																				
NO	CAON Roberto																																				

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 22.05.2014

Il Capo Unità Segreteria
Marina Mattiazzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Guzzon

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2014.
--

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000.

<< IL CONSIGLIO COMUNALE >>

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Viste le modifiche introdotte successivamente dal decreto legge "fiscale" n. 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Viste le modifiche all'imposta apportate all'imposta dalla "Legge di stabilità 2013" del 24 dicembre 2012, n. 228 in base alla quale:

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Viste le modifiche all'imposta apportate dalla "Legge di stabilità 2014" del 27 dicembre 2013 n. 147, che all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, apporta le seguenti modificazioni:

- comma 707:

- a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
 - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;
 - 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (...)

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

- comma 708:

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Vista la Circolare n. 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze che con riferimento ai fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola, classificati nel gruppo D, riserva interamente allo stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Dato atto inoltre di quanto stabilito dall'articolo 13 comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 così come modificato dal D.L. del 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013 n. 64, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (...) L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito*

Delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2014

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"

Valutato quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione alla programmazione finanziaria per l'anno in corso;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07/05/2014 avente ad oggetto "Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 – atto di indirizzo"

Ritenuto che, per le suddette ragioni, alla luce delle simulazioni effettuate dall'Ufficio Tributi, concordemente agli obiettivi proposti dalla Giunta Comunale, alla riserva statale ed alla attuale situazione di crisi socio-economica del Paese, sia opportuno confermare le aliquote già stabilite per l'anno 2013, come di seguito riportate:

- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI LEGGE (fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)
- 1,00 PER CENTO ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI
- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA ORDINARIA (per gli immobili non contemplati nelle tipologie precedenti)

Visto l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Visto il DM del 29/04/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali del 30 aprile 2014 al 31 Luglio 2014;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato in data odierna;

Dato atto che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 12/05/2014;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e riportati nell'allegato A);
Delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2014

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2014, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, le seguenti aliquote nelle misure già stabilite per l'anno 2013:

- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI LEGGE (fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)
- 1,00 PER CENTO ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI
- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA ORDINARIA (per gli immobili non contemplati nelle tipologie precedenti)

2) di stabilire che l'agevolazione, concernente la parificazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

3) di dare atto che la presente deliberazione, ex art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il giorno 23/05/2014 per la sua pubblicazione entro il 31/05/2014.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267



COMUNE DI VIGONZA (PD)

Allegato A) alla delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2014
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO
2014.

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

In ordine alla sola regolarità tecnica: *si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta:*

- comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Li, 12.05.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Leopoldo Battistoni

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012):

- parere **favorevole**;
- parere **contrario**.

Li 12.05.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosa Leonetti

Presenti n. 16 – Assenti n. 1 Caon

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D:lgs. 267/00;

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale, è stato esaminato dalla I[^] Commissione Consiliare nella seduta del 12.05.2014;

Sentito l'Assessore ai Tributi, C. Sartore, il quale illustra brevemente l'argomento di cui trattasi;

Dato atto che non segue alcuna discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto, il quale viene approvato con i seguenti voti resi per alzata di mano controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 16 – Votanti n. 11

- Voti favorevoli 11
- Voti contrari nessuno
- Astenuti n. 5 (Zanon, Alibrandi, Stivanello, Gerometti, Pasqualotto)

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2014, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, le seguenti aliquote nelle misure già stabilite per l'anno 2013:

- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI LEGGE (fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)
- 1,00 PER CENTO ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI
- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA ORDINARIA (per gli immobili non contemplati nelle tipologie precedenti)

2) di stabilire che l'agevolazione, concernente la parificazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

3) di dare atto che la presente deliberazione, ex art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il giorno 23/05/2014 per la sua pubblicazione entro il 31/05/2014.

Delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2014

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti n. 16 – Votanti n. 11

- Voti favorevoli 11
 - Voti contrari nessuno
 - Astenuti n. 5 (Zanon, Alibrandi, Stivanello, Gerometti, Pasqualotto)
-